

APINDUSTRIA  
C/O STUDIO LEGALE E  
TRIBUTARIO BLDS DOTT.  
GAETANO STURIALE  
VIA CARMELITANI SCALZI N.1  
37100 VERONA (VR)  
GAETANOSTURIALE@ODCECVERONA.IT

**OGGETTO: Interpello n. 907-117/2020**  
**Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**  
**APINDUSTRIA**  
**Codice Fiscale 80009140239 Partita IVA 04512640238**  
**Istanza presentata il 13/02/2020**

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

### QUESITO

L'istante propone interpello ordinario, facendo presente che:

- è un'associazione di categoria delle piccole e medie imprese di Verona, svolgente in via principale l'attività istituzionale di rappresentanza, promozione, tutela e sostegno degli interessi delle imprese associate ed in via sussidiaria - dal 2017 - l'attività commerciale di fornitura di servizi amministrativo - gestionali nei confronti delle società controllate e/o collegate (avendo attivato la partita IVA e tenendo la contabilità separata per l'attività commerciale);

- IMMOBILIARE APIVER s.r.l. è una società unipersonale a responsabilità limitata con sede in Verona, che ha come oggetto sociale e svolge di fatto l'attività di gestione e locazione immobiliare;

- APINDUSTRIA detiene l'intero capitale di IMMOBILIARE APIVER s.r.l., e dunque ne ha il pieno controllo quale socio unico;

- le due persone giuridiche intendono affrontare una fusione eterogenea per incorporazione, ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile e degli articoli 172 e 174 del TUIR, "al fine di ottimizzare le strutture giuridiche" e di realizzare "un risparmio dei costi di gestione".

Ciò premesso, l'associazione APINDUSTRIA fa presente che in data 22 marzo 2017 ha presentato istanza di interpello (n. 907-193/2017), in esito alla quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato che una simile operazione può dirsi "non realizzativa", con beneficio quindi della neutralità fiscale, solamente se i beni della società incorporata, dopo la fusione, confluiscono nell'attività di impresa esercitata dall'associazione incorporante (e limitatamente ai soli beni confluiti).

Programmando la fusione eterogenea per incorporazione della controllata IMMOBILIARE APIVER s.r.l., l'associazione istante intende appunto far confluire i beni risultanti dalla fusione nella propria attività "collaterale" di impresa, svolta in via subordinata con contabilità separata rispetto a quella dell'attività istituzionale.

Al riguardo precisa che:

- gli immobili di proprietà dell'incorporanda sono, ad oggi, concessi in locazione alla stessa associazione APINDUSTRIA, sia per lo svolgimento dell'attività istituzionale che per lo svolgimento dell'attività commerciale, con distinti contratti di locazione;

- con contratto di servizi del 2 ottobre 2017, l'associazione istante fornisce alla propria controllata APISERVIZI s.r.l. un servizio commerciale di supporto alle imprese collegate e controllate, consistente in attività di tipo amministrativo, contabile e fiscale.

La fusione eterogenea viene motivata dall'intenzione di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali ed accessorie commerciali in maniera più razionale (razionalizzazione della catena partecipativa, rafforzamento dei mezzi patrimoniali, contenimento dei costi amministrativi e gestionali, semplificazione delle strutture giuridiche associative).

APINDUSTRIA precisa altresì che conserverà la natura di ente non commerciale anche dopo l'incorporazione di IMMOBILIARE APIVER s.r.l., mantenendo contabilità separate per l'attività istituzionale e per quella commerciale.

La fusione, inoltre, non darà luogo ad alcuna compensazione di perdite, anche fiscali, considerato che la società incorporanda ha chiuso l'ultimo bilancio (al 31 dicembre 2019) in utile.

La fusione farà emergere un disavanzo di fusione, per effetto del minor valore contabile del patrimonio netto nel bilancio dell'incorporanda rispetto al valore attribuito alla partecipazione nel patrimonio dell'incorporante APINDUSTRIA; tale disavanzo verrà portato ad incremento ai soli fini civilistici - non fiscali - della "consistenza immobiliare" oggetto di incorporazione.

Ciò premesso, l'istante chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione degli articoli 172 e 174 del TUIR alla fattispecie rappresentata, con riguardo, in particolare, all'eventuale emersione di plusvalenze fiscalmente rilevanti.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che l'operazione sopra descritta non sia da considerarsi "realizzativa", bensì fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 172 del TUIR.

Quanto al disavanzo di fusione, cui verrà attribuita rilevanza meramente civilistica, non darà luogo ad effetti fiscalmente rilevanti.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Si conferma che l'associazione istante ha presentato analogha istanza di interpello ordinario (n. 907-193/2017) nel 2017, prospettando la fusione per incorporazione della propria controllata IMMOBILIARE APIVER s.r.l.

La risposta di questa Direzione Regionale è stata sfavorevole, perché, secondo l'originaria prospettazione, l'associazione incorporante non svolgeva già attività commerciale, ma aveva semplicemente manifestato l'intenzione di iniziare a svolgere attività di impresa a seguito dell'incorporazione della società commerciale (fermo restando l'esercizio in via principale dell'attività istituzionale non commerciale).

Il quesito ora prospettato risulta essere differente, perché l'associazione fa presente di svolgere già, dal 2017, un'attività commerciale secondaria rispetto a quella istituzionale, con una propria posizione IVA.

È pertanto possibile fornire risposta, dato che non si tratta di quesito riproduttivo del precedente, nel presupposto che sussista anche la necessaria condizione della preventività, cioè che il comportamento prospettato dall'interpellante non si sia già manifestato, nel senso che gli effetti di quanto rappresentato in istanza non devono essersi prodotti in un periodo di imposta per il quale siano già decorsi i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi (circolare 1° aprile 2016, n. 9/E - paragrafo 3.1.1).

Ciò premesso, si conferma in punto di diritto quanto già osservato nel precedente parere, facendo rinvio alla risoluzione n. 102/E del 9 aprile 2009, e nel presupposto della legittimità dell'operazione prospettata sotto il profilo civilistico.

In applicazione degli articoli 172 e 174 del TUIR, tale risoluzione (richiamando anche la precedente risoluzione n. 152/E del 15 aprile 2008). ha osservato che il principio di neutralità delle fusioni - in base al quale il passaggio dei beni dalle società o dagli enti preesistenti al soggetto risultante dalla suddetta operazione non dà luogo a fenomeni realizzativi - richiede la presenza di un sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione dell'imponibile fiscale in base al bilancio, proprio delle società

che svolgono attività commerciale.

Questa Agenzia, oltre che nella citata risoluzione n. 102/E del 2009, anche nella più recente risoluzione n. 27/E del 7 marzo 2017, ha chiarito che un'operazione quale quella qui ipotizzata può essere considerata "non realizzativa", e beneficiare quindi della neutralità fiscale prevista dall'articolo 172, comma 1, del TUIR, per effetto del richiamo operato dal successivo articolo 174, solamente se i beni della società incorporata, dopo la fusione, confluiscono nell'attività di impresa esercitata dall'associazione incorporante (e limitatamente ai soli beni confluiti). Ciò si evince leggendo "a contrario" il principio del comma 1 dell'articolo 171 del TUIR, ritenuto applicabile, oltre che alle trasformazioni, anche alle fusioni eterogenee.

Come si è detto, nel caso specifico l'associazione incorporante svolge già, sia pure in via non prevalente, attività commerciale. Incorporando la società controllata, i relativi beni, come affermato dall'istante, confluirebbero nell'attività di impresa esercitata dall'associazione.

Diversamente da quanto affermato in risposta al precedente interpello, quindi, essendo mutata la situazione di fatto rappresentata, si ritengono sussistere i presupposti di continuità richiesti per poter considerare l'operazione fiscalmente neutrale e non realizzativa.

Per quanto riguarda il disavanzo di fusione emergente, afferma l'istante che esso verrà "portato ad incremento ai soli fini civilistici - non fiscali - della consistenza immobiliare oggetto di incorporazione": tale disavanzo, pari alla differenza tra il maggior valore attribuito alla partecipazione annullata rispetto al valore del patrimonio netto della società incorporanda, non produce quindi effetti sotto il profilo tributario.

Circa le riserve della società incorporanda, infine, si rinvia alla già citata risoluzione n. 27/E del 2017, affermando che, se esse verranno inserite in un bilancio con indicazione della loro origine, in presenza di un soggetto incorporante che esercita anche un'attività commerciale, il presupposto di imponibilità si verificherà solo al momento della loro effettiva distribuzione o utilizzazione per scopi diversi dalla

copertura di perdite di esercizio.

Resta impregiudicato ogni ulteriore potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, volto a verificare se gli atti rappresentati ed eventuali altri atti, fatti o negozi, non rappresentati dall'interpellante, si inseriscano in un più ampio disegno elusivo, pertanto censurabile.

**(Firma su delega del Direttore Regionale,  
Pierluigi Merletti)**

**IL CAPO UFFICIO**

**GIAMPIETRO TEGON**

**(firmato digitalmente)**